

Repertorio n. del (data ultima firma)

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL Centro Interuniversitario RiCerche sUgLi AgRoecosistemi
(acronimo CIRCULAR)**

TRA L'UNIVERSITA'

di FIRENZE, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 22 dicembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2021;

di CATANIA rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2021;

di PADOVA, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Daniela Mapelli autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 febbraio 2022;

di PERUGIA, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 21 dicembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2021;

di SASSARI rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 1 dicembre 2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2021;

di TORINO rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Geuna autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, nel seguito "promotori":
tra Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, viene costituito mediante la sottoscrizione della presente convenzione, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario RiCerche sUgLi AgRoecosistemi" – (CIRCULAR) – (nel seguito, "Centro").

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) promuovere la partecipazione delle Università aderenti alle attività scientifiche, sperimentali e digitali nel Settore dello studio e gestione degli Agroecosistemi nell'ottica della sostenibilità del pianeta [es. SDG 2, 13, 15], tenendo conto delle attività di ricerca già presenti nei diversi Atenei,

- b) favorire l'aggregazione ed il coordinamento di una massa critica di ricercatori capace di incrementare le collaborazioni tra Università, Istituti di Istruzione Universitaria, Enti pubblici di ricerca e privati, istituzioni;
- c) svolgere attività di formazione di giovani studenti e ricercatori negli ambiti più avanzati della ricerca internazionale e all'interfaccia con diverse discipline, in campi che vanno dalla sperimentazione di campo, alla modellizzazione dei sistemi colturali, all'applicazione degli strumenti digitali, alla gestione dell'emergenza alimentare, ambientale e climatica, cercando di favorirne l'inserimento nel mondo della ricerca e del lavoro;
- d) acquisire incarichi di ricerca nazionali e internazionali, proporre protocolli e convenzioni sui principali temi riguardanti le conoscenze sugli agroecosistemi;
- e) favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria con Enti Pubblici e Privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica agli interlocutori istituzionali; può stabilire forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati mediante la stipula di convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività compatibili con le finalità di CIRCULAR;
- f) favorire il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e sovranazionale anche tramite la partecipazione delle Università consorziate a gruppi di ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali;
- g) favorire iniziative di coordinamento tra i dottorati di ricerca in scienze agrarie;
- h) favorire iniziative miranti al confronto scientifico su temi dello studio e gestione degli agroecosistemi;
- i) promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia nella ricerca sperimentali, nella modellistica e nell'applicazione delle tecnologie digitali;
- l) favorire la costituzione, sulla base di apposite convenzioni, di una rete tra le Università aderenti per la condivisione di laboratori e-infrastrutture sperimentali o di calcolo, che possano costituire supporto per le attività di ricerca, per le attività di dottorato di ricerca e per la preparazione di esperti e ricercatori
- m) incrementare la capacità di attrarre finanziamenti per un progressivo upgrading della rete di laboratori e infrastrutture
- n) favorire attività degli Atenei aderenti finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali combinando nuovi approcci di coinvolgimento (es. bottom-up e top-down).

2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università degli Studi di

Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata. Il Dipartimento si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione e nel rispetto delle norme dello Statuto, del RAFC e della normativa vigente in Ateneo.

2. La sede amministrativa potrà variare previo accordo di tutte le Università convenzionate.
3. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI).
4. Il Rettore dell'Università sede del Centro ha la rappresentanza legale del Centro.

Articolo 4

Promotori e Aderenti

1. Sono promotori del Centro, e suoi iniziali aderenti, i docenti dei Dipartimenti delle Università convenzionate come da elenco in calce.
2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.
3. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
4. Possono altresì, collaborare con il Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5

Unità Operative

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una Unità Operativa del Centro cui è preposto un Coordinatore (docente designato dal relativo Rettore della sede) che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro. Alle Unità Operative afferiscono tutti i docenti/ aderenti, collaboratori a qualsiasi titolo, assegnisti, dottorandi, che contribuiscono all'attività del Centro a vario titolo.
2. Presso le U.O. si svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività e alle indicazioni del Consiglio Scientifico e del Direttore. Le Unità organizzano e gestiscono le attrezzature e il personale messi a disposizione dalle Università convenzionate stesse.

Articolo 6

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) Il Consiglio scientifico.
2. Le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 7

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte. E' nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo a cui afferisce il Direttore. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore:
 - a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;

- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10;
- c. predispose la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario da trasmettere per l'approvazione al Comitato di Gestione;
- d. predispose la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 13;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
- f. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro.
- h. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 8

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dai Coordinatori di ciascuna Unità Operativa, ex art. 5.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
 - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario
 - d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
 - h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i

componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 9

Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico, è composto dai professori e dai ricercatori delle Università aderenti, specializzati nelle discipline oggetto degli interessi del Centro, individuati da ciascun Dipartimento e approvati dal Comitato di Gestione del Centro. Possono inoltre aderire al Centro e far parte del Consiglio Scientifico i professori e ricercatori di altre Università, nonché studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Comitato Gestione.
2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.
3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
5. Le adunanze possono tenersi anche per videoconferenza. Valgono le previsioni dell'art. 9 comma 4.

Articolo 10

Risorse

1. Le parti si impegnano a promuovere e favorire la reciproca partecipazione alle attività progettuali, anche finalizzate al reperimento di risorse finanziarie tramite partecipazione a bandi competitivi e/o finanziamenti dedicati alla ricerca e acquisizione di commesse di natura commerciale, nei campi di specifico interesse del Centro, e, qualora opportuno e necessario ai fini di una migliore programmazione delle attività di ricerca e gestione delle risorse acquisibili, anche in collaborazione tra il Centro e le università ad esso aderenti, nelle forme e nei modi più opportuni nel rispetto delle tipologie previste dai singoli bandi e commesse.

Articolo 11

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, negoziale ed è privo di un proprio budget economico; predispone proprie previsioni da consolidare nel budget della struttura amministrativa a cui afferisce. Esso non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. Rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro e, con eventuali apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università sede amministrativa.
4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro, secondo le regole previste dagli atti normativi dell'Università sede amministrativa del Centro.
5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal

Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6. I finanziamenti assegnati al Centro affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Tali somme possono essere utilizzate anche dalle singole Università aderenti, nel rispetto del vincolo di destinazione delle attività del Centro.

Articolo 12

Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione.
2. Nel caso di scioglimento del Centro, i beni acquistati con le risorse del Centro saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del Comitato di gestione.

Articolo 13

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 8 comma 3 lett. d), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

Articolo 14

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile per altri 5 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.

Articolo 15

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. L'Università recedente, mediante i rispettivi Dipartimenti aderenti, è comunque responsabile delle obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
2. Il Centro può essere disattivato dagli organi di governo dell'Università sede, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentite le altre Università convenzionate.
3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 13, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Articolo 16

Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le nuove adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate dal Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. g) e approvate dagli organi di governo di tutte le Università convenzionate. Esse sono formalizzate con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 17

Diritti di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.
2. Il Consiglio Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, la cui titolarità sarà stabilita sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.
4. Per quanto riguarda la gestione e lo sfruttamento dei risultati frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi. È fatto salvo il diritto d'uso dei risultati congiunti per scopi istituzionali di didattica e di ricerca.

Articolo 18

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 19

Trattamento dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.
2. Le parti contraenti opereranno ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le parti contraenti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Articolo 20

Sicurezza

1. Ciascun Ateneo aderente alla convenzione, per la parte di sua competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, e sicurezza sul lavoro.
2. Le parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. lgs 80/2008 e ss.mm. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi del suddetto decreto. Sempre ai sensi del D. lgs 50/2008 e ss.mm. il personale coinvolto nelle attività della presente convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

Articolo 21

Coperture assicurative

1. Ogni Università aderente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i

collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro hanno le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Articolo 22

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice individuato in base alla legge.

Articolo 23

Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

Articolo 24

Norme transitorie e disposizioni finali

1. Nella fase di approvazione della convenzione ogni Ateneo indica il Coordinatore della propria UdR e gli aderenti – elencati in calce – ex art. 4 comma 1 del presente atto e andranno a far parte del Consiglio Scientifico.
2. Entro 60 giorni si riunirà il Comitato di Gestione per eleggere il Direttore.
3. Per quanto non espressamente previsto nell'accordo, si rimanda alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

PER L'UNIVERSITA' DI FIRENZE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI CATANIA.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PADOVA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PERUGIA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI SASSARI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI TORINO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, e Forestali - DAGRI

Prof. Marco Bindi – Coordinatore Unità Operativa

UNIVERSITA' DI CATANIA

Di3A Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

Prof. Salvatore Luciano Cosentino – Coordinatore Unità Operativa

Proff. Giovanni Mauromicale, Giorgio Testa, Umberto Anastasi, Antonio Barbera, Paolo Guarnaccia, Sara Lombardo

UNIVERSITA' DI PADOVA

DAFNAE Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente

Prof. Antonio Berti – Coordinatore Unità Operativa

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Prof. Francesco Tei - Coordinatore Unità Operativa

UNIVERSITA' DI SASSARI

Dipartimento di Agraria

Proff. Giovanna Seddaiu, professore associato, AGR/02,

Alberto Carletti, Ricercatore TDa, GEO/05

Paola Castaldi, Professore associato, AGR/13

UNIVERSITA' DI TORINO


DISAFA Dipartimento scienze agrarie forestali e alimentari

Prof. Carlo Grignani- Coordinatore Unità Operativa

Proff. Francesco Vidotto, Massimo Blandino


Temi

- Ambito (1908.48 mq.)
- Destinazioni d'uso (1908.48 mq.)
- Locali compresi fra 9 e 14 mq. (102.77 mq.)
- Locali compresi fra 14 e 19 mq. (113.16 mq.)
- Locali maggiori di 19 mq. (1625.89 mq.)
- Locali minori di 9 mq. (66.66 mq.)
- Soggetto ospitato (586.15 mq.)
- Spazi ufficiali (1042.13 mq.)
- Titolare dello spazio (1908.48 mq.)



Temi

- Ambito (1024.36 mq.)
- Destinazioni d'uso (1027.12 mq.)
- Locali compresi fra 9 e 14 mq. (38.13 mq.)
- Locali compresi fra 14 e 19 mq. (116.73 mq.)
- Locali maggiori di 19 mq. (798.13 mq.)
- Locali minori di 9 mq. (74.13 mq.)
- Soggetto ospitato (275.32 mq.)
- Spazi ufficiali (798.28 mq.)
- Titolare dello spazio (1027.12 mq.)



TOT 1027.12 mq.

TEM 0.00 mq.

SEL 37.20 mq.



0 5m 10m